

**GUIDA PER UNA CORRETTA  
CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MACCHINE,  
DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ACCESSORI  
PER LA LAVORAZIONE  
DI MATERIE PLASTICHE E GOMMA**

## SOMMARIO

- [INTRODUZIONE](#) pagina 4
- [REGOLE GENERALI PER L'INTERPRETAZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO](#) pagina 6
- [MACCHINE E APPARECCHI](#) (Capitoli 84 e 85) pagina 10
- [PARTI DI MACCHINE](#) (Capitoli 84 e 85) pagina 13
- [STRUMENTI DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE](#) (Capitolo 90) pagina 14
- [ALLEGATI](#) pagina 16
- [ALLEGATO 1](#), classificazione doganale delle macchine, degli apparecchi e dei congegni meccanici compresi nei Capitoli 84 e 85 pagina 17
- [ALLEGATO 2](#), classificazione doganale di componenti e parti di macchine dei Capitoli 84 e 85 pagina 27
- [ALLEGATO 3](#), classificazioni doganali particolari pagina 29

### NOTE:

La pubblicazione, edita nel giugno 1998 (ved. introduzione), è stata aggiornata successivamente in funzione delle modifiche apportate alla Nomenclatura Combinata e comunicate ai paesi membri dall'EUROSTAT.

La cronologia delle variazioni intervenute a tutto il 1° gennaio 2007 sono le seguenti:

- 1) A partire dal 1° gennaio 2001, la voce statistica 8477 8010 (macchine per materiali espansi) è stata suddivisa in due sottogruppi più specifici, a cui sono stati attribuiti i codici 8477 8011 e 8477 8019, come riportato a pag. 16 di questa guida.
- 2) A partire dal 1° gennaio 2002, la voce doganale 8477 8090, relativa a tutta una serie di "altre" macchine per la lavorazione delle materie plastiche e gomma, è stata modificata, disaggregando alcune tipologie di macchinario destinate a lavorazioni specifiche, ovvero:
  - 8477 8091 apparecchiature per riduzione dimensionale
  - 8477 8093 mescolatori, impastatori e agitatori
  - 8477 8095 macchine per taglio e pelatura
  - 8477 8099 "altre" macchine

3.

3) Dal 1° gennaio 2007, sono state alienate le seguenti voci doganali:

- 8477 1010 apparecchiature di incapsulamento per l'assiemeaggio di dispositivi a semi conduttore (macchine a iniezione per circuiti stampati); dalla stessa data, ricodificate come 8486 4000
- 8477 5905 apparecchiature di incapsulamento per l'assiemeaggio di dispositivi a semi conduttore (presse per circuiti stampati); dalla stessa data, ricodificate come 8486 4000 (identico codice di cui sopra)
- 8477 9005 parti e componenti di dette macchine; dalla stessa data, ricodificate come 8486 9090.

4) Dal 1° gennaio 2010, è stata alienata la seguente voce doganale:

- 8420 1050 calandre e laminatoi, dei tipi utilizzati nelle industrie della gomma o delle materie plastiche; dalla stessa data, accorpata nella voce 8420 1080 "altre" calandre e laminatoi.

5) Dal 1° gennaio 2017, la voce doganale 8420 1080 "altre" calandre e laminatoi (utilizzata per classificare le calandre per materie plastiche e gomma, insieme ad altre tipologie) è stata disaggregata in:

- 8420 1081 laminatoi a rullo dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di sostrati di circuiti stampati
- 8420 1089 "altri", con cui classificare le calandre per materie plastiche e gomma.

**Come in precedenza, dette voci non rientrano più nel monitoraggio statistico di settore, risultando accorpate a una più ampia e "generica" tipologia di macchinari.**

5) Dal 1° gennaio 2007, in linea con la nota n. 3, la voce doganale 8477 1090 formatrici a iniezione "altre" (vale a dire le macchine a iniezione per tutti gli impieghi) riprende la numerazione 8477 1000.

6) Dal 1° gennaio 2007, la voce doganale 8443 3000 macchine ed apparecchi per la stampa flessografica prende la numerazione 8443 1600.

7) Dal 1° gennaio 2022, si applica la voce doganale 8485 2000 macchine per la fabbricazione additiva – per deposito di materie plastiche o di gomma.

## INTRODUZIONE

In sede di revisione delle schede pervenute per il controllo della nomenclatura tariffaria a partire dal 1° gennaio 1998, sono state rilevate dalla Segreteria AMAPLAST difformità sulla classificazione doganale, fin qui tenuta, di talune macchine, apparecchi ecc. per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma, o per la fabbricazione di prodotti di tali materie. E' pertanto, in relazione a ciò, che si è ritenuto utile raccogliere in una serie di appunti le "Regole Generali" e le relative "Note Esplicative" emanate dal Ministero delle Finanze che sovrintendono alla normativa attualmente in vigore per la classificazione doganale delle merci, limitando la trattazione al solo settore di nostra competenza.

La normativa contenuta nei volumi I, II e III della nomenclatura della tariffa doganale - edizione 1988 - del Ministero delle Finanze, raccoglie il testo ufficiale delle note esplicative del "Sistema Armonizzato e della Nomenclatura" del Consiglio di Cooperazione Doganale per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali. Al riguardo occorre tenere presente che annualmente il Consiglio di Cooperazione Doganale, in relazione alle esigenze delle varie nazioni partecipanti al "Sistema di Tariffa Armonizzato" per la classificazione delle merci, apporta variazioni alle codificazioni delle merci stesse.

Prima di entrare nel merito della classificazione doganale delle varie tipologie di macchine per la trasformazione di materie plastica e gomma, è necessario chiarire che nella nomenclatura doganale il termine "materie plastiche" - definito nella nota 1 del capitolo 39 - intende quelle materie (voci dal 3901 al 3914, ved. allegato 3, pagina 29) che quando siano sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di solventi o plastificanti), sono suscettibili - o lo sono state al momento della polimerizzazione o a uno stadio ulteriore - di assumere per stampaggio, colata, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata quest'azione.

Tutto ciò premesso e dopo aver preso visione delle "Regole Generali" per l'interpretazione del Sistema Armonizzato (ved. pagine 6-9) si deve verificare in quale delle varie posizioni tariffarie dovrebbero essere classificate le macchine, nonché le relative parti, per la lavorazione primaria e secondaria delle materie plastiche e della gomma e per la fabbricazione di prodotti di tali materie.

Si tratta di una grande varietà di macchine e apparecchi - più o meno tecnologicamente sofisticati - che, proprio in relazione alla varietà d'impiego e della diversità dei manufatti prodotti per le molteplici esigenze dei mercati, trovano spazio molto ampio nella nomenclatura tariffaria dei Capitoli 84, 85 e 90, la cui appropriata collocazione nelle differenti posizioni tariffarie è riportata nell'allegato 1 (ved. pagine 17-26), nell'allegato 2 (ved. pagine 27 e 28) e nell'allegato 3 (ved. pagine 29 e 30).

Nell'allegato 1, limitato a una semplice elencazione - per voci doganali - corredate, ove è stato possibile, degli opportuni chiarimenti, sulle varie tipologie di macchine e apparecchiature da comprendere nelle varie voci doganali, è stata tenuta presente tuttavia la possibilità per tali macchine e apparecchi di trovare altra collocazione tariffaria qualora le stesse vengano inserite, con le modalità previste, in una "combinazione di più macchine e apparecchi" in grado di compiere, successivamente o simultaneamente, operazioni distinte e in genere complementari, classificabili in voci diverse della sezione XVI, rispetto alla funzione principale che caratterizza la "combinazione". Tale è il caso, per esempio, di una linea di estrusione film (voce 8477) per produrre sacchetti di materia plastica che incorpora a titolo accessorio una macchina per la stampa flessografica e una saldatrice automatica.

5.

Da quanto sopra, emerge chiaramente la necessità, in sede di classificazione delle macchine e degli apparecchi, di ritenere pienamente applicabili le note 3 e 4 della sezione XVI (ved. pagina 10). Secondo tali note, infatti, le combinazioni di macchine - di specie diversa, ma destinate a funzionare insieme - sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.

Pertanto, si può ragionevolmente ritenere che le macchine per la stampa (voce 8443), la saldatura e il taglio (voce 8515), elencate dettagliatamente nelle varie voci dell'allegato 1 (ved. pagine 17-26), non svolgendo soltanto le funzioni complementari a fianco di ciascuna delle stesse indicate - ma anche l'altra principale, che caratterizza la combinazione di macchine della specie, che è quella della lavorazione delle materie plastiche, dall'estrazione delle materie prima al prodotto finito - siano da classificare alla voce doganale 8477.

Per concludere, le macchine e le apparecchiature, ogni qual volta vengono inserite in processi produttivi integrati o che possono esservi inserite in quanto già munite di accessori supplementari o predisposte per riceverne, svolgono certamente oltre alle funzioni particolari per cui sono state costruite, anche la principale che consiste - per i costruttori aderenti ad AMAPLAST - nella "lavorazione delle materie plastiche e della gomma" o nella "fabbricazione di semilavorati e/o prodotti finiti" di tali materie.

Poiché questi appunti potranno non essere sufficienti a chiarire tutte le complesse problematiche emergenti in sede di classificazione doganale delle merci, le aziende interessate possono richiedere alla Segreteria AMAPLAST eventuali ulteriori ragguagli.

[\[Sommaro\]](#)

**REGOLE GENERALI  
PER L'INTERPRETAZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO**

(estratto integrale dal volume I della nomenclatura della tariffa doganale - edizione 1988 - del Ministero delle Finanze, relativamente alle parti di testo di interesse per le imprese costruttrici di macchine per la lavorazione di plastica e gomma)

**LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI NELLA NOMENCLATURA SI EFFETTUA IN CONFORMITÀ DELLE SEGUENTI REGOLE:**

**REGOLA 1**

**I TITOLI DELLE SEZIONI DEI CAPITOLI E DEI SOTTOCAPITOLI SONO DA CONSIDERARE COME PURAMENTE INDICATIVI, POICHÉ LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI È DETERMINATA LEGALMENTE DAL TESTO DELLE VOCI, DA QUELLO DELLE NOTE PREMESSE ALLE SEZIONI O AI CAPITOLI E, OCCORRENDO, DALLE NORME CHE SEGUONO, PURCHÉ QUESTE NON CONTRASTINO COL TESTO DI DETTE VOCI E NOTE.**

**NOTA ESPLICATIVA**

- I. La nomenclatura indica sistematicamente le merci formanti oggetto di commercio internazionale raggruppandole in sezioni, capitoli e sottocapitoli ai quali sono stati attribuiti titoli, per quanto possibile concisi, attinenti al genere di merci in essi comprese. È stato però materialmente impossibile, nella maggior parte dei casi, data la diversità e il numero di tali merci, comprenderle tutte o enumerarle integralmente nei titoli di tali sezioni, capitoli o sottocapitoli.
- II. La Regola I, quindi, dispone innanzi tutto che ai titoli deve essere attribuito solo valore indicativo, e, pertanto, dal loro testo non può essere tratta alcuna conseguenza giuridica ai fini della classificazione delle merci.
- III. La seconda parte della Regola dispone che la classificazione delle merci è determinata:
  - a) dal testo delle voci e da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e occorrendo
  - b) dalle disposizioni dettate dalle seguenti regole 2 e 3 purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
- IV. Omissis
- V. Omissis

**REGOLA 2**

- a) **QUALSIASI RIFERIMENTO A UN OGGETTO NEL TESTO DI UNA DETERMINATA VOCE COMPRENDE QUESTO OGGETTO ANCHE SE INCOMPLETO O NON FINITO PURCHÉ PRESENTI, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELL'OGGETTO COMPLETO O FINITO. DETTO RIFERIMENTO COMPRENDE ANCHE L'OGGETTO COMPLETO O FINITO, O DA**

7.

**CONSIDERARE COME TALE PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTI,  
QUANDO É PRESENTATO SMONTATO O NON MONTATO.**

b) omissis

**NOTA ESPLICATIVA**

**REGOLA 2 a)  
(Oggetti incompleti o non finiti)**

- I. La prima parte della Regola 2 a) allarga la portata delle voci che nominano un determinato oggetto, in modo da comprendere non solo l'oggetto completo, ma anche quello incompleto o non finito, a condizione ch'esso rappresenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito.
- II. Le disposizioni di questa regola sono estese agli sbocchi d'oggetti, salvo il caso che questi fossero specificatamente nominati in una determinata voce. Sono da considerarsi sbocchi, gli oggetti non utilizzati nello stato in cui si trovano, aventi approssimativamente la forma o il profilo del pezzo o dell'oggetto finito e che non possono essere utilizzati, se non eccezionalmente, a fini diversi dalla fabbricazione di quel pezzo o di quell'oggetto.  
I prodotti semilavorati che non presentano ancora la forma essenziale degli oggetti finiti (com'è generalmente nel caso delle barre, dei dischi, dei tubi ecc.) non sono considerati come sbocchi.
- III. Omissis
- IV. Omissis

**REGOLA 2 a)  
(Oggetti presentati smontati o non montati)**

- V. La seconda parte della regola 2 a) classifica, nella stessa voce dell'oggetto montato, quello completo o finito presentato smontato o non montato. Le merci presentate in questo stato lo sono soprattutto per determinate ragioni, quali le necessità o la comodità d'imballaggio, di manutenzione o di trasporto.
- VI. Questa regola di classifica si applica anche all'oggetto incompleto o non finito, presentato smontato o non montato, non appena è da considerare come completo o finito in forza delle disposizioni della prima parte della regola.
- VII. Per l'applicazione di questa regola, è da considerare come oggetto smontato o non montato quello i cui differenti elementi sono destinati a essere connessi sia con mezzi semplici (viti, bulloni, dadi ecc.), sia, per esempio, con ribattini o con saldature, a condizione tuttavia che si tratti veramente di semplici operazioni di montaggio. Gli elementi non montati di un oggetto, che sono in numero superiore a quello richiesto per la costituzione di un oggetto completo, seguono il loro regime proprio.
- VIII. Omissis
- IX. Omissis

8.

## **REGOLA 2 b)**

Omissis

- X. Omissis
- XI. Omissis
- XII. Omissis
- XIII. Omissis

## **REGOLA 3**

Qualora una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

- a) Omissis
- b) Omissis
- c) Nei casi in cui le precedenti regole non permettano di effettuare la classificazione, la merce va classificata nella voce che in ordine di numerazione è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente presa in considerazione (generalmente si tratta della categoria definita come "altre").

## **REGOLA 4**

Omissis

## **REGOLA 5**

Omissis

## **REGOLA 6**

Omissis

Si suggeriscono due ulteriori strumenti a supporto dell'attività di classificazione – i pareri del WCO (World Customs Organization) e gli ITV – cui fare riferimento quando le regole generali non sono sufficienti.

I pareri e le decisioni di classifica sono emessi e adottati dal Comitato del Sistema Armonizzato della WCO che si occupa della classificazione delle merci. Pur non avendo un carattere vincolante (soprattutto per gli Stati membri), costituiscono un'utile ed esaustiva trattazione per i casi di specie esaminati. L'elenco dei pareri è consultabile al seguente link: <http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Classificazione+dell'e+merci/Decisioni+e+Pareri+di+classifica/>

9.

Gli ITV (BTI) – Indicazioni Tariffarie Vincolanti (Binding Tariff Information) – sono uno strumento solo UE (non opponibile ad altri Paesi), previsti dagli artt. 5-13 delle DAC (Reg. CE 2454/93). Sono un metodo autoritario e certo per risolvere i dilemmi posti dalla tariffa doganale. L'ITV può riguardare sia la classificazione sia l'origine, può riguardare un solo tipo di merce per ogni richiesta, viene divulgata a tutti, vale nei confronti di tutti gli Stati membri a parità di condizioni ma esclusivamente per chi l'ha proposta.

Gli ITV sono consultabili al seguente link:

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds2/ebti/ebti\\_home.jsp?Lang=it](http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_home.jsp?Lang=it)

\*\*\*

Note generali:

- a) SA-Sistema Armonizzato: sistema di classificazione merceologica applicato in tutti gli stati aderenti alla Convenzione Internazionale sul Sistema Armonizzato di designazione e di codificazione delle merci espressa da 6 cifre
- b) VD-Voce Doganale: classifica doganale corrispondente alle prime 4 cifre del SA
- c) SOTTOVOCE: classifica doganale corrispondente alle prime 6 cifre del SA
- d) NC-Nomenclatura Combinata: classifica doganale adottata all'interno dell'Unione Europea di 8 cifre corrispondente alla Sottovoce del SA più ulteriori 2 cifre (export)
- e) TARIC-Tariffa doganale integrata: classifica doganale adottata all'interno dell'Unione Europea corrispondente alla NC più ulteriori 2 cifre (import).

## SEZIONE XVI

**CAPITOLI 84 e 85****MACCHINE E APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI**

(estratto integrale dal volume III della nomenclatura della tariffa doganale - edizione 1988 - del Ministero delle Finanze, relativamente alle parti di testo di interesse per le imprese costruttrici di macchine per la lavorazione di plastica e gomma)

**Note alla sezione XVI**

- 1 punto II: Parti di macchine (ved. pagina 13)
- 2 omissis
- 2 a) omissis
- 2 b) omissis
3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.
4. Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione principale che assicura.
5. Per l'applicazione delle note che precedono, il termine macchine comprende macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85.

**CONSIDERAZIONI GENERALI****I. - PORTATA GENERALE DELLA SEZIONE**

- A. Con riserva delle esclusioni stabilite dalle note legali di questa sezione, dei capitoli 84 e 85 e di quelle relative a determinate merci previste in maniera più specificata in altri capitoli, questa sezione comprende, nei suoi due capitoli, l'insieme delle macchine, apparecchi e congegni meccanici e delle macchine ed apparecchi elettrici; essa comprende, inoltre, alcuni apparecchi che possono non essere meccanici, né elettrici, quali, ad esempio, le caldaie e i relativi apparecchi ausiliari, gli apparecchi per filtrare o depurare ecc.. In essa sono ugualmente classificate e sotto le anzidette riserve, le parti delle macchine, degli apparecchi e dei congegni in essa compresi.
- B. Per regola, generale, la natura della materia costitutiva non ha influenza ai fini della classificazione in questa sezione. Praticamente questa comprende principalmente merci di metalli comuni, ma rientrano in essa anche merci di altre materie, quali le pompe di materia plastica e le parti di materia plastica, di legno ecc..

### **III. - APPARECCHI, STRUMENTI E DISPOSITIVI AUSILIARI**

(ved. anche note 3 e 4 della sezione, pagina 10)

Gli apparecchi, strumenti e dispositivi ausiliari di controllo, di misura, di verifica (manometri, termometri, indicatori di livello, contagiri, contatori di produzione, interruttori orari, quadri, armadi e banchi di comando o regolatori automatici ecc.) di cui spesso sono attrezzate le macchine di questa sezione, seguono il trattamento di questa macchina se sono destinate a misurare, a controllare, a comandare, a regolare una determinata macchina (costituita, se del caso, da una combinazione di macchine (ved. la successiva parte VI) o da una unità funzionale (ved. la successiva parte VII). Tuttavia, apparecchi, strumenti e dispositivi ausiliari destinati alla misura, al controllo, al comando o alla regolazione di più macchine (compreso il caso di macchine identiche) seguono il regime loro proprio.

### **IV. - MACCHINE E APPARECCHI INCOMPLETI**

(ved. anche regola generale interpretativa 2 a, pagina 7)

In questa sezione, ogni riferimento a una determinata categoria di macchine è valido non soltanto per le macchine complete, ma anche per l'insieme di parti presentate in uno stadio di montaggio o di costruzione tale da possedere le principali caratteristiche essenziali delle macchine (macchine incomplete). Rientrano, in questo caso, nella voce delle macchine e non in quella delle parti, se una tale voce esiste, le macchine alle quali manca ad esempio un volano, una placca basamento, un cilindro da calandra, un portautensili, ecc.; sono egualmente da classificare come macchine complete, anche quando siano mancanti di motore, le macchine o apparecchi già predisposti per ricevere un motore incorporato, ma che non possono funzionare se non con l'ausilio di un tale motore.

### **V. - MACCHINE E APPARECCHI NON MONTATI**

(ved. anche regola generale interpretativa 2 a, pagina 7)

Per ragioni varie, quali le necessità o comodità di trasporto, le macchine sono sovente presentate montate o non montate. Sebbene in questi casi si tratta di parti separate, il complesso è classificato come macchina o apparecchio e non già, qualora una tale voce esista, come parti. Questa regola è valida anche quando l'insieme presentato corrisponde ad una macchina incompleta ai sensi del precedente punto IV (ved. anche, a questo proposito, le considerazioni generali dei capitoli 84 e 85 a pagina 7). Per contro, gli elementi in numero superiore a quello richiesto per costituire una macchina completa o incompleta avente le caratteristiche della macchina completa, seguono il regime loro proprio.

### **VI. - MACCHINE A FUNZIONI MULTIPLE; COMBINAZIONI DI MACCHINE**

(ved. anche nota 3 della sezione, pagina 10)

Di regola, una macchina adatta a compiere funzioni diverse è classificata secondo la funzione principale che la caratterizza. Le macchine a funzioni multiple sono, per esempio, le macchine utensili per la lavorazione dei metalli che utilizzano utensili intercambiabili che permettano loro di assicurare diverse operazioni di lavorazione (per esempio, fresatura,

12.

alesatura, smerigliatura). Nel caso in cui non sia possibile determinare la funzione principale e in mancanza di disposizioni contrarie citate nel testo della nota 3 della sezione XVI, si deve applicare la regola generale interpretativa 3c, pagina 6).

Lo stesso principio vale per le combinazioni di macchine formate dall'unione, in un sol corpo, di più macchine o apparecchi di specie diversa che compiono, successivamente o simultaneamente, funzioni distinte e, in genere, complementari, classificate in voci diverse della sezione XVI.

Sono da considerare come costituenti un sol corpo, per l'applicazione delle predette disposizioni, le macchine di specie diversa che sono incorporate le une alle altre o montate le une sulle altre, nonché le macchine montate su di uno zoccolo, una incastellatura o un supporto comune, o quelle poste dentro a un involucro comune.

I differenti elementi non possono essere considerati come costituenti un sol corpo se non quando sono atti ad essere fissati a dimora gli uni agli altri o all'elemento comune (zoccolo, incastellatura, involucro ecc.). Sono perciò esclusi gli "assiemaggi" fatti a titolo provvisorio o che non corrispondono al normale montaggio d'una combinazione di macchine.

Gli zocchi, le incastellature, i supporti e gli involucri possono essere montati su ruote in modo da poter essere spostati quando le condizioni di utilizzazione dell'insieme lo esigono, a condizione tuttavia che tale insieme non assuma, per questo, il carattere di un oggetto (per esempio, di un veicolo) da classificare in modo più specifico in una determinata voce della tariffa doganale.

Il suolo, gli zocchi di calcestruzzo, i muri, i tramezzi, i soffitti ecc., anche se sistemati in modo speciale per ricevere macchine e apparecchi, non costituiscono uno zoccolo comune che permetta di considerare queste macchine o questi apparecchi come costituenti un sol corpo.

Il ricorso alla nota 3 della sezione XVI non è necessario quando una combinazione di macchine è compresa, come tale, in una voce specifica come, per esempio, nel caso di taluni gruppi per il condizionamento dell'aria (voce 8415).

E' da tenere presente che le macchine a utilizzazioni multiple (per esempio, le macchine utensili per la lavorazione dei metalli ma ugualmente di altre materie, le macchine per applicare gli occhielli, impiegati sia nell'industria tessile sia nelle industrie della carta, del cuoio, delle materie plastiche) sono da classificare conformemente alle disposizioni della nota 7 del capitolo 84, riportata di seguito.

#### **Nota 7 del Capito 84.**

Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite nelle precedenti note alla sezione XVI, le macchine a utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale.

### **VII. - UNITA' FUNZIONALI**

(ved. anche nota 4 della sezione, pagina 10)

Questa nota si applica quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti, costruiti in modo tale da assicurare, congiuntamente, una funzione ben determinata, prevista in una delle voci del capitolo 84 o, più frequentemente, del capitolo 85. Il fatto che, per ragioni di comodità, questi elementi siano, per esempio, separati e semplicemente collegati fra loro da condutture (d'aria, di gas compresso, di olio ecc.), da dispositivi di trasmissione, da cavi elettrici o da un altro collegamento, non si op-

13.

pone alla classificazione dell'insieme nella voce corrispondente alla funzione che esso compie. Ai sensi di questa nota, i termini comprendono solo le macchine e combinazioni di macchine necessarie all'attuazione della funzione propria che è quella dell'insieme che costituisce l'unità funzionale, con l'esclusione delle macchine e degli apparecchi aventi funzioni ausiliarie e non partecipanti alla funzione esercitata dall'insieme.

## **II - MACCHINE, APPARECCHI, CONGEGNI MECCANICI, MATERIALE ELETTRICO: LORO PARTI**

La classificazione doganale delle parti di macchine indicate ai capitoli 84 e 85 della sezione XVI, inviate in sostituzione di altre fuori uso perché usurate o difettose viene fatta sulla base della normativa attualmente in vigore e richiamata nelle note 1, 2, 2 a), b) e c) - della sezione XVI della tariffa doganale.

Nella nota 1 (ved. allegato 2, pagina 27), vengono elencate le parti di macchine che, essendo comprese nella nomenclatura di altri capitoli, sono escluse dalla classificazione fra le parti delle macchine dei capitoli 84 e 85.

Secondo la nota 2 (ved. allegato 2, pagina 28), trascritta fedelmente, le parti di macchine sono da classificare conformemente alle seguenti regole:

- a) le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 e 85 rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinati
- b) le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce, rientrano in quella afferente a detta o a dette macchine
- c) omissis.

Comunque, in sede di classificazione i componenti le macchine e il materiale elettrico indicati negli allegati, occorre tenere presente che gran parte degli stessi essendo stati costruiti anche in vista della loro utilizzazione su macchine aventi particolari funzionalità tecniche e dimensioni, per effetto della nota 2 b) dovrebbero seguire il trattamento delle macchine.

## SEZIONE XVIII

**STRUMENTI E APPARECCHI DI CONTROLLO O DI PRECISIONE**

(estratto integrale dal volume II della nomenclatura della tariffa doganale - edizione 1988 - del Ministero delle Finanze, relativamente alle parti di testo di interesse per le imprese costruttrici di macchine per la lavorazione di plastica e gomma)

**CAPITOLO 90****STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE;  
PARTI DI QUESTI ACCESSORI O APPARECCHI****CONSIDERAZIONI GENERALI****I. PORTATA GENERALE E STRUTTURA DEL CAPITOLO**

Questo capitolo comprende le voci doganali di un insieme di strumenti e apparecchi molto diversi che, in genere, sono caratterizzati essenzialmente per la rifinitura della loro fabbricazione e la grande precisione, che li rende idonei, nella maggior parte, ad essere particolarmente utilizzati nel campo tecnico-scientifico (ricerche di laboratorio, analisi ecc.), per applicazioni tecniche o industriali del tutto speciali (misure, controlli ecc.) e che trovano ampio spazio di applicazione nella lavorazione delle materie plastiche e della gomma di cui si tratta in queste note, proprio per il particolare grado di sofisticazione con il quale sono state realizzate.

**II. MACCHINE E APPARECCHI INCOMPLETI O NON FINITI**

(ved. anche Regola generale 2 a, pagina 7)

Le macchine, apparecchi e strumenti di questo capitolo, presentati incompleti o non finiti, sono classificati come le macchine, apparecchi e strumenti completi o finiti, purché ne presentino le caratteristiche essenziali.

\*\*\*

Come osservato, questo capitolo comprende una vasta gamma di macchine e apparecchi prodotti (o utilizzati a bordo macchina) dai costruttori di macchine per la lavorazione di plastica e gomma, di cui riportiamo alcuni dei codici doganali più o meno ricorrenti.

**9024**            **Macchine e apparecchi per prove di durezza, trazione, compressione, elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali, quali le materie plastiche.**

Questa voce comprende un insieme di macchine e apparecchi costruiti per effettuare delle prove per determinare la durezza, l'elasticità, la resistenza alla trazione, alla compressione, alla flessione o su altre proprietà meccaniche di materiali diversi, come la gomma e le materie plastiche. Tali strumenti e apparecchi, di solito, sono usati dopo la fabbricazione degli oggetti da provare tanto nei laboratori industriali quanto nei laboratori di ricerca e, in



16.

In questa voce doganale rientrano:

- misuratori di spessore in linea
- dispositivi per controllo pressione o temperatura o riscaldamento
- centraline di termoregolazione.

## ALLEGATI

Classificazioni doganali delle macchine, apparecchi, congegni meccanici e materiale elettrico e loro parti comprese nella sezione XVI, capitoli 84 e 85. Limitatamente alla parte che interessa il seguente settore merceologico: "macchine e apparecchi per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma o per la fabbricazione di prodotti di tali materie".

[Allegato 1](#): I - Macchine, apparecchi e congegni meccanici (capitoli 84 e 85)      pagina 17

[Allegato 2](#): II - Parti di macchine (capitoli vari)      pagina 27

[Allegato 3](#): Classificazioni doganali particolari in relazione  
a esigenze commerciali (quali la letteratura tecnica)  
oppure funzionali alle macchine stesse (capitoli vari)      pagina 29

Gran parte delle macchine, apparecchi e loro componenti elencati negli allegati sono stati individuati con le indicazioni della sola voce doganale e non della Nomenclatura Combinata che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune e a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità (classificazioni a 8 cifre). Sarà pertanto necessario, ove sussistano dubbi sulla classificazione doganale e statistica, così come predisposto per le macchine e apparecchi e loro componenti indicati dettagliatamente alla voce doganale 8477, rivolgersi alla Segreteria AMAPLAST.

17.

## ALLEGATO 1

Classificazione delle macchine, degli apparecchi e dei congegni meccanici compresi nei capitoli 84 e 85.

(Le note esplicative, riferite alle singole voci doganali riportate di seguito, sono state ricavate dal volume III della nomenclatura della tariffa doganale - edizione 1988 - del Ministero delle Finanze, relativamente alle parti di testo di interesse per le imprese costruttrici di macchine per la lavorazione di plastica e gomma.)

### I - MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI

**8477            Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie.**

8477 1000    - **Formatrici a iniezione**

8477 2000    - **Estrusori**

In questa voce doganale rientrano tutti gli estrusori o linee di estrusione, comprese le unità a valle che le compongono (vasche, taglierine, traini, bobinatrici ecc.).

8477 3000    - **Formatrici per soffiaggio**

In questa voce doganale rientrano tutte le macchine per estrusione/soffiaggio, iniezione/soffiaggio ecc..

8477 4000    - **Formatrici sotto vuoto e altre termoformatrici**

- **altre macchine e apparecchi per formare o modellare:**

8477 5100    - - per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria.

In questa voce doganale rientrano le presse per pneumatici e camere d'aria.

8477 59       - - **altre**

8477 5910    - - - Presse per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma

18.

In questa voce doganale - **che non attiene in nessun caso alle macchine a iniezione** - rientrano:

- presse per compressione e transfer
- presse pastigliatrici
- compattatori per polveri.

8477 5980 - - - altre (per formare o modellare)

In questa voce doganale rientrano:

- macchine per stampaggio rotazionale
- macchine per colata in stampi aperti e per colata di lastre (senza espansione del materiale)
- macchine per pultrusione
- macchine per resine reattive o rinforzate (senza espansione del materiale) come quelle per RRIM, stampaggio per contatto o in autoclave
- curvatrici, piegatrici, scontornatrici (\*)
- bicchieratrici e corrugatrici per tubi (\*)

(\*) se non abbinata all'estrusore, nel qual caso vanno classificate alla voce doganale 8477 2000.

8477 80 - **altre macchine e apparecchi:**

8477 8011 macchine per la trasformazione delle resine di reazione

In questa voce doganale rientrano:

- macchine per RIM
- macchine per colata in stampi aperti e per colata di lastre (se è prevista l'espansione del materiale).

8477 8019 "altre" macchine per prodotti spugnosi e alveolari

in questa voce doganale rientrano i pre-espansori e le schiumatrici per parti e blocchi.

8477 8091 attrezzature per riduzione dimensionale

In questa voce doganale rientrano:

- frantumatori, trituratori e granulatori
- pellettizzatori

19.

8477 8093 macchine miscelatrici, mescolatrici e sbattitrici

In questa voce doganale rientrano:

- impianti di mescolazione; mescolatori a cilindri; miscelatori; miscelatori di tipo continuo per solidi o liquidi; miscelatori di tipo discontinuo per solidi o liquidi

8477 8095 macchine per taglio o pelatura

In questa voce doganale rientrano:

- macchine per taglio longitudinale e pelatura; fustellatrici e pelatrici; sbavatrici

8477 8099 altri

In questa voce doganale rientrano:

- taglierine, avvolgitori/bobinatori, taglierine/ribobinatrici; linee di stiramento per film (se non abbinate all'estrusore, nel qual caso vanno classificate alla voce doganale 8477 2000)
- goffratrici, impianti di accoppiamento o spalmatura o floccaggio o metallizzazione (sottovuoto)
- attrezzature di pretrattamento superficiale
- attrezzature di dosaggio
- essiccatori per materiali in massa
- impianti di riciclaggio (privi dell'estrusore)
- separatori di metalli
- spiratrici
- altre macchine, non nominate in precedenza, utilizzate prevalentemente per lavorazioni "secondarie".

8477 90 - **Parti**

8477 9010 - di getti (fusioni) di ghisa  
di ferro  
di acciaio

In questa voce doganale rientrano parti/componenti/ricambi metallici di macchine e attrezzature, oltre ad attrezzature quali le seguenti (a titoli di esempio non esaustivo):

- viti; camere e cilindri di plastificazione
- ugelli; elementi riscaldanti
- dispositivi di degasaggio
- cambiafiltri; filtri per masse fuse (quando non siano già assemblati all'estrusore)
- sistemi di cambio stampi
- elementi normalizzati per stampi
- sistemi di fissaggio stampi e allacciamenti di potenza
- attrezzature per la pulizia di stampi e filiere
- acciai per stampi.

20.

8477 9080 - - altre

In questa voce doganale rientrano tutte le altre parti o componenti o ricambi non metallici (per esempio schede, circuiti stampati, spine/spinotti ecc.) non citati in precedenza.

**8413            Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi.**

Questa voce comprende le macchine e gli apparecchi, azionati tanto a mano quanto da una forza motrice qualunque, destinati a elevare o a mettere in circolazione dei liquidi, anche vischiosi. Vi si comprendono anche le macchine e gli apparecchi della specie con motore incorporato (motopompe, turbopompe ed elettropompe).

8413 1900 - - altre

In questa voce doganale rientrano le elettropompe per i refrigeratori e termoregolatori per apparecchiature refrigeranti destinate a macchine e impianti per la lavorazione di plastica e gomma.

**8418            Refrigeriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415.**

I materiali, le macchine e le apparecchiature per la produzione del freddo previsti da questa voce comprendono generalmente le macchine o le installazioni che, con un ciclo continuo di operazioni, forniscono al loro elemento refrigerante (evaporatore), una bassa temperatura (vicina a 0 C° o inferiore), per assorbimento del calore latente, dovuto all'evaporazione di un gas preventivamente liquefatto (per esempio ammoniaca, idrocarburi alogenati) o di un liquido volatile.

Tra le macchine frigorifere comprese in questa voce figurano quelle a compressione i cui elementi essenziali sono: il compressore, il condensatore e l'evaporatore.

8418 6900 - - altri

In questa voce doganale rientrano i refrigeratori d'acqua predisposti per macchine e impianti per la lavorazione di plastica e gomma.

- Parti

8418 9990 - - - altre

In questa voce doganale rientrano i ricambi per i refrigeratori d'acqua di cui sopra.

21.

**8419           Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura ecc.**

In questa voce doganale sono compresi gli scambiatori di temperatura, utilizzati per ottenere tanto un riscaldamento quanto un raffreddamento, e nei quali un fluido caldo e uno freddo circolanti generalmente in senso contrario percorrono lunghi circuiti paralleli separati soltanto da una sottile parete.

Tali apparecchi servono (anche) per alcuni cicli di lavorazione delle materie plastiche e della gomma, implicandone un cambiamento di temperatura.

8419 8910       - - - Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete

In questa voce doganale rientrano i termoconvettori/abbattitori di calore predisposti per i refrigeratori d'acqua destinati a macchine e impianti per la lavorazione di plastica e gomma.

**8420           Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro e cilindri per dette macchine.**

Le calandre associate come dispositivi ausiliari alle macchine della voce 8477 sono da classificare ai sensi delle disposizioni contenute nelle note 3 e 4 della sezione XVI (ved. pagina 10). Sono invece da classificare nella voce propria le calandre munite di meccanismi ausiliari, come bacinelle, rulli spalmatori, dispositivi per tagliare, per avvolgere ecc.. Tali disposizioni si applicano anche alle parti e pezzi staccati compresi nella voce 8420.

8420 1089 - - "altre"

In questa voce doganale rientrano le calandre per la lavorazione di plastica e gomma.

- Parti

8420 91           - - Cilindri  
8420 9110       - - - di ghisa  
8420 9180       - - - altri  
8420 9900       - - altri.

**8422           Lavastoviglie ecc., macchine per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi ecc.; altre macchine e apparecchi per insacchettare o imballare merci (comprese le macchine per imballare con pellicola termoretraibile) ecc..**

Questa voce comprende macchine e apparecchi per riempire, tappare, insaccare ecc. le merci in funzione del loro trasporto, vendita, o stoccaggio. Tali macchine compiono oltre alle operazioni anzidette altre operazioni accessorie rispetto all'imballaggio, che compor-

22.

tano dispositivi per pesare, dosare, misurare ecc.. Rientrano in questa voce le macchine per impacchettare o imballare munite di un meccanismo per tagliare, etichettare (anche se queste macchine ritagliano, ingommano o stampano etichette).

**8424           Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, pistole a spruzzo e apparecchi simili ecc..**

Si tratta di dispositivi utilizzati per applicare materie plastiche ecc. sopra supporti di varie materie, comprese quelle plastiche.

**8428           Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione.**

Questa voce comprende una grande varietà di macchine e apparecchi, generalmente complementari di altre, usate per la movimentazione di materiali vari.

In quest'ambito possono essere inclusi i convogliatori e i sistemi di trasporto. In particolare, per i nastri trasportatori:

- altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci

8428 3300   - - altri, a nastro o a cinghia

**8443           Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti e accessori.**

Sono comprese in questa voce tutte le macchine e gli apparecchi per la stampa mediante segni, caratteri e forme stampanti. Oltre alle macchine da stampa propriamente dette, questa voce comprende anche quelle per la stampa delle materie plastiche, del linoleum e della gomma. Tali macchine sono costruite per realizzare una decorazione o impressione uniforme dello stesso disegno o motivo o decorazione ripetuti indefinitamente.

8443 1600 Macchine ed apparecchi per la stampa flessografica utilizzati nelle industrie della gomma o delle materie plastiche

8443 1970   - - - altre

In questa voce doganale rientrano: le stampatrici tampografiche, offset, rotocalco, serigrafiche, a caldo e i dispositivi di marcatura.

8443 91       - - Parti e accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442

- - - altre

23.

8443 9191     - - - -     di getti (fusioni) di ghisa  
  di ferro  
  di acciaio  
8443 9199     - - - -     altre

**8444 00           Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali.**

Va osservato che nella nomenclatura tariffaria il termine "materie plastiche" non si applica alle materie tessili e ai loro manufatti, che sono invece considerate nella sezione XI.

Si precisa, inoltre, che i prodotti ottenuti dalla filatura possono essere predisposti per la successiva trasformazione o utilizzo su tutte le numerose macchine del settore tessile - classificate alle voci doganali 8420, 8445, 8446, 8447 e 8448 - per ottenere filati, tessuti e manufatti confezionati.

Alcuni Soci AMAPLAST costruiscono macchine della voce doganale 8444 00, cioè quelle per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali, che possono essere quindi considerate di nostra competenza anche se i prodotti ottenuti dalla lavorazione di polimeri sotto forma primaria - indicati alle voci doganali da 3901 a 3914 e dalla lavorazione di cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche (voce doganale 3915) - rientrano successivamente nelle lavorazioni dell'industria tessile.

Per contro, in questa stessa voce doganale (8444 00), non rientrano le macchine e gli apparecchi per la preparazione delle materie plastiche (destinate cioè alla successiva filatura di prodotti tessili sintetici o artificiali) che sono invece da classificare sotto la voce 8419, qualora utilizzino variazioni di temperatura, oppure nella voce doganale 8477, come nel caso di miscelatori, mescolatori ecc..

8444 0010     - Macchine per la filatura

In questa voce doganale rientrano le macchine per filare materie tessili sintetiche o artificiali sotto forma di fibre continue formate da un solo filamento sia da più filamenti.

8444 0090     - altre

In questa voce doganale rientrano:

- macchine per stirare i filamenti di materie tessili sintetiche per accrescerne alcune caratteristiche tecniche
- macchine per la testurizzazione dei fili di materie tessili sintetiche per modificarne le proprietà fisiche allo scopo di ottenere dei fili riccioluti, elastici, ondulati ecc.
- macchine per tagliare le fibre corte (fibre discontinue), mediante tranciatura fibre continue
- macchine per spezzare le fibre continue per la fabbricazione dei fili detti "a filamenti rotti".

24.

**8468           Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine e apparecchi a gas per la tempera superficiale.**

Questa voce doganale comprende anche alcuni tipi di apparecchi per la saldatura delle materie termoplastiche e degli oggetti fatti di queste materie.

Per saldatura si intende il procedimento di giunzione tra due o più pezzi per effetto di un apporto termico; i tipi di saldatura, fundamentalmente, riguardano: fusione, pressione, saldo/brasatura e brasatura.

8468 2000       - altre macchine e apparecchi a gas  
                  incluse le saldatrici a gas per plastica e gomma

8468 8000       - altre macchine e apparecchi  
                  incluse le saldatrici a frizione (per attrito) per plastica e gomma

**8479           Macchine e apparecchi con funzione specifica (non nominati o compresi altrove in questo capitolo).**

Questa voce comprende le macchine e gli apparecchi meccanici con funzione propria che non possono però funzionare se non montati a bordo di un'altra macchina, apparecchio o congegno, o incorporati in un insieme più complesso a condizione, tuttavia, che la loro funzione:

- a) sia distinta dalla macchina su cui sono montati o da quella dell'insieme più complesso
- b) che non partecipi in modo integrante e indissociabile al funzionamento di quella macchina o dell'insieme del complesso.

Fanno parte di questo gruppo di macchine e apparecchi d'impiego generale, anche i robot industriali a uso multiplo. Questi sono considerati macchine automatiche che possono essere programmate per eseguire in modo ripetitivo un qualsiasi ciclo di movimenti in un determinato spazio (comportamento tipo). Essi possono essere costituiti da una struttura articolata, comparabile a un braccio umano, montata su uno zoccolo messo in posizione orizzontale o verticale, e che comporta alle sue estremità un meccanismo di fissaggio per la testa portautensili (robot detti verticali). Possono inoltre essere costruiti con una struttura rettilinea che si sposta su un asse verticale con il meccanismo di fissaggio nella parte estrema di un'unità di traslazione che si sposta seguendo un asse orizzontale (robot detti orizzontali).

Le differenti parti della struttura sono azionate da motori elettrici o tramite un sistema idraulico o pneumatico.

I robot industriali hanno applicazioni multiple: saldare, manipolare, caricare, scaricare, tagliare, assemblare ecc..

8479 5000       - Robot industriali, non nominati né compresi altrove

In questa voce doganale rientrano i robot utilizzati nella lavorazione delle materie plastiche e della gomma (genere a complemento delle macchine a iniezione).

25.

**8480                    Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per le materie plastiche o per la gomma.**

Questa voce doganale comprende gli stampi per forme articolate o meno utilizzati su presse e altre macchine, per la formatura sotto forma di abbozzi o oggetti finiti di materie plastiche e gomma. In generale, la funzione essenziale delle forme consiste nel mantenere la materia sotto una forma determinata per il tempo che essa faccia presa.

Per quanto riguarda specificatamente le forme (cioè gli stampi) per l'industria della lavorazione di plastica e gomma si tratta di:

- forme dette "a vescica" per la vulcanizzazione dei pneumatici
- forme di gomma per la formatura e la vulcanizzazione di articoli diversi
- forme per la fabbricazione degli oggetti di materie plastiche riscaldate anche elettricamente, oppure non riscaldate, per la formatura a mezzo di gravità (forme inerti), per iniezione o per compressione (forme attive).

Sono comprese egualmente in questa voce doganale le preforme per oggetti a forma di boli, pastiglie e simili, utilizzate per agglomerare a freddo le polveri da formare in pastiglie o placchette di volume e forma particolarmente studiate per ottenere una ripartizione e una giusta dosatura della materia nella forma definitiva.

Al contrario, sono invece escluse le forme (stampi) per la fabbricazione, per mezzo di immersione, di alcuni articoli di gomma o materia plastica come i guanti ecc..

**- Forme per gomma o materie plastiche**

8480 7100      - - per formare a iniezione o per compressione

8480 7900      - - altre

In questa voce doganale rientrano gli stampi per soffiaggio, termoformatura e le filiere d'estrusione.

**8485                    Macchine per la fabbricazione additiva**

8485 2000      - per deposito di materie plastiche o di gomma

In questa voce doganale rientrano le macchine per la stampa 3D di materie plastiche e gomma.

**8514                    Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti a induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche.**

I forni elettrici consistono essenzialmente in un ambiente più o meno chiuso nel quale si realizza una temperatura relativamente elevata.

26.

Indipendentemente dai forni propriamente detti, vi sono numerosi apparecchi per il trattamento termico dei materiali nei quali il riscaldamento è ottenuto, come d'altronde, in certi forni, per perdite dielettriche. Tra questi figurano:

- gli apparecchi provvisti di elettrodi che servono da condensatori per il riscaldamento dielettrico di oggetti costituiti da materie che non sono o sono cattive conduttrici di elettricità a mezzo di energia ad alta frequenza (ad esempio di apparecchi per il preriscaldamento delle materie termoidurenti da fondere, presentate sotto forma di pastiglie o polvere ecc.).

**8515            Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma ecc..**

In questa voce doganale rientrano certe macchine e apparecchi destinati alla brasatura e alla saldatura, anche quando possano effettuare delle operazioni di taglio.

La saldatura può essere eseguita sia manualmente sia in modo totalmente o parzialmente automatico.

Sono comprese in questa voce le macchine e gli apparecchi per la saldatura delle materie termoplastiche:

- con gas (generalmente l'aria) riscaldato elettricamente
- con elementi riscaldati elettricamente
- ad alta frequenza
- ad ultrasuoni
- a piastra calda
- a impulso termico
- a estrusione.

- - altri

8515 8090    - - - altri.

## ALLEGATO 2

Classificazione di componenti e parti di macchine dei capitoli 84 e 85 della sezione XVI che trovano apposita classificazione doganale (come indicato a fianco di ciascuna) in relazione alle note 1 e 2 che seguono.

Nota 1) Le sotto elencate merci non sono comprese tra le parti di macchine dei capitoli 84 e 85, conseguentemente vanno classificate in altri capitoli, come riportato qui di seguito.

**a) Nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione (\*):**

- di materie plastiche voce 3926 9097
- di gomma vulcanizzata voce 4010
- di materie tessili voce 5910

**b) Oggetti per usi tecnici:**

- di materie plastiche voce 3926 9097
- di gomma vulcanizzata voce 4016
- di materie tessili voce 5911

**c) Parti e forniture d'impiego generale - per qualsiasi tipo di macchina per permettere l'assemblaggio ecc. - di metalli comuni e oggetti simili di materie plastiche:**

- Accessori per tubi:

- di ghisa, ferro o acciaio voce 7307
- di rame voce 7412
- di nichel voce 7507
- di alluminio voce 7609 00
- di piombo voce 7806
- di zinco voce 7907
- di stagno voce 8007
- di materie plastiche voce 3917

- Trefoli, cavi, trecce e articoli simili:

- di ferro e di acciaio voce 7312
- di rame voce 7413
- di nichel voce 7508
- di alluminio voce 7614
- di piombo voce 7806
- di zinco voce 7907
- di stagno voce 8007
- di materie plastiche voce 3926

- Catene, catenelle e loro parti:

- di ghisa, di ferro o di acciaio voce 7315

- Punte, chiodi, puntine, viti, bulloni, dadi, rondelle e articoli simili:

- di ferro, di ghisa o di acciaio voci 7317  
7318
- di rame voce 7415

28.

- di alluminio voce 7616
- di materie plastiche voce 3926

(\*) Per nastri trasportatori e cinghie di trasmissione indicati in a) si intendono esclusivamente le parti/componenti in gomma vulcanizzata e/o plastica e/o materiali tessili; il macchinario completo che movimentata le merci, i pezzi finiti e simili (comunemente denominato “nastro trasportatore”) è da classificare nella voce 8428, come precedentemente indicato.

Nota 2) Con riserva delle esclusioni previste nella precedente nota 1, come regola generale, le parti destinate in maniera evidente esclusivamente o principalmente a una determinata macchina o apparecchio o a più macchine classificabili nella stessa voce, rientrano nella voce relativa a questa o a queste macchine. Tali disposizioni non si applicano, però, alle parti consistenti in oggetti previsti da una voce qualsiasi dei capitoli 84 e 85. Gli oggetti della specie seguono il proprio trattamento in tutti i casi anche se sono destinati in modo particolare a essere utilizzati come parti di una determinata macchina, ciò vale specialmente per le seguenti merci:

- oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi e recipienti simili compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche voce 8481
- cuscinetti a rotolamento ecc. voce 8482
- alberi di trasmissione e manovelle, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, innesti e organi d'accoppiamento ecc. voce 8483
- guarnizioni metalloplastiche ecc. voce 8484
- motori e generatori elettrici voce 8501
- trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici, bobine di reattanza ecc. voce 8504
- resistenze scaldanti voce 8516
- condensatori elettrici, fissi, variabili, regolabili voce 8532
- apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1000 V voce 8535
- come sopra, per una tensione inferiore a 1000 V voce 8536
- quadri, pannelli, armadi ecc. per il comando o la distribuzione elettrica ecc. voce 8537
- diodi, transistori ecc. voce 8541

### ALLEGATO 3

Classificazioni doganali particolari in relazione a esigenze di tipo commerciale o funzionali alle macchine stesse.

#### Letteratura tecnica

4901 Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti  
4901 9900 - - altri

Questa voce comprende, in generale, tutti i lavori dell'arte libraria; in questo gruppo si comprendono anche i libri tecnici.

4911 Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie  
4911 10 - stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili  
4911 1010 - - cataloghi commerciali

Questa voce doganale comprende i cataloghi commerciali di ogni specie.

2710 1999 Altri oli lubrificanti  
4421 Altri lavori di legno  
4421 9999 - - altri.

#### Materie prime in forme primarie

3901 Polimeri di etilene  
3902 Polimeri di propilene o di altre olefine  
3903 Polimeri di stirene  
3904 Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate  
3905 Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile  
3906 Polimeri acrilici  
3907 Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici e altri poliesteri  
3908 Poliammidi  
3909 Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche  
3910 Siliconi  
3911 Resine di petrolio ecc.  
3912 Cellulosa e suoi derivati chimici  
3913 Polimeri naturali ecc.  
3914 Scambiatori di ioni ecc..

30.

### **Prodotti di materia plastica**

- 3917 Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche
- 3918 Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche
- 3919 Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli
- 3920 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto
- 3921 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche
- 3922 Vasche da bagno, docce, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche
- 3923 Articoli per il trasporto o l'imbballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche
- 3924 Vasellame, altri oggetti per uso domestico, e oggetti di igiene o da toilette, di materie plastiche
- 3925 Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove
- 3926 Altri lavori di materie plastiche

### **Prodotti in gomma**

- 4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
- 4006 Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi e rondelle), di gomma non vulcanizzata
- 4007 Fili e corde di gomma vulcanizzata
- 4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, in gomma vulcanizzata non indurita
- 4009 Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi)
- 4010 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata
- 4011 Pneumatici nuovi, di gomma
- 4012 Coperture rigenerate o usate, di gomma; gomme, battistrada amovibili per coperture e protettori (flaps), di gomma
- 4013 Camere d'aria, di gomma
- 4014 Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso
- 4015 Indumenti e accessori d'abbigliamento (compresi i guanti), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso
- 4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita
- 4017 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi i cascami e avanzi, lavori di gomma indurita.